



**Camera di Commercio  
Oristano**

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano

## Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T)

Triennio 2020-2022

*Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 10 del 10 giugno 2020*

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>p. 3</b>
<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>p. 9</b>
<b>1.1 Oggetto e finalità</b>	
<b>1.2 Ambito di applicazione</b>	
<b>1.3 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)</b>	
<b>2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PTPCT</b> .....	<b>p. 15</b>
<b>2.1 Soggetti coinvolti e procedura</b>	
<b>2.2 Analisi del contesto esterno</b>	
<b>2.3 Analisi del contesto interno</b>	
2.3.1 Assetto istituzionale	
2.3.2 Assetto organizzativo	
2.3.3 Soggetti coinvolti nella prevenzione	
2.3.4 Attività istituzionali e mappatura dei processi	
<b>3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>p. 30</b>
<b>3.1 Identificazione del rischio</b>	
3.1.1 Aree di Rischio Generali per tutte le Amministrazioni	
3.1.2 Aree di Rischio Specifiche per la Camera di commercio di Oristano	
<b>3.2 Identificazione degli Eventi Rischiosi</b>	
<b>3.3 Analisi del rischio</b>	
<b>3.4 Ponderazione del rischio</b>	
<b>4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b> .....	<b>p. 37</b>
<b>4.1 Identificazione delle misure</b>	
<b>4.2 Programmazione delle misure</b>	
<b>5. MONITORAGGIO SULL'EFFICACIA DEL PTPCT E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE</b> .....	<b>p. 39</b>
<b>6. TRASPARENZA E INTEGRITÀ</b> .....	<b>p. 43</b>
<b>6.1 L'accesso civico</b>	

### ALLEGATI:

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI (a. competenza specifica CCIAA Oristano – b. Unioncamere)

ALLEGATO 2 – EVENTI RISCHIOSI

ALLEGATO 3 – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO.

ALLEGATO 4 – REGISTRO DEL RISCHIO

ALLEGATO 5 – LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

ALLEGATO 6 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA ASSEGNATI ALLE STRUTTURE

## PREMESSA

*La Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (che non è stata oggetto nel corso dell’anno 2019 di alcuna modifica) ha introdotto l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di redigere, approvare e aggiornare, nel tempo, un proprio Piano di prevenzione della corruzione. Tale Piano ha valenza di atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione. Esso rappresenta, dunque, lo strumento attraverso il quale, a garanzia della assunzione di decisioni imparziali, viene fornita una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e vengono indicati gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.*

*L’art. 1, comma 8, della legge, come sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (così detto decreto FOIA – Freedom of Information Act) stabilisce che “l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione”.*

*Le Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, adottate dall’ANAC con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, chiariscono che, tra le modifiche più importanti del menzionato decreto 33/2013, si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT). Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.*

*La Camera di Commercio di Oristano ha sempre adempiuto con regolarità all’obbligo di adottare il proprio Piano Triennale Anticorruzione, come risulta dalle pubblicazioni della pagina della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, a ciò appositamente dedicata.*

*L’ultimo Piano triennale 2019-2021 è stato adottato con la deliberazione della Giunta Camerale n. 3 dell’11 febbraio 2019.*

*Come per il Piano Triennale 2019-2021, la Camera ha dovuto considerare anche per il presente Piano - come risulta dalla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) approvata dalla Giunta camerale con le deliberazioni n. 40 del 18 novembre 2019 e n. 3 del 27 gennaio 2020, e dal Consiglio camerale con le deliberazioni n. 6 del 2 dicembre 2019 e n. 2 del 17 febbraio 2020 - che “la programmazione per il 2020, così come quella degli ultimi esercizi, è fortemente condizionata dal processo di riforma del sistema camerale, non ancora concluso” che porterà, nello specifico ambito di interesse, alla costituzione della già istituita nuova Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, tanto che “in ragione dello stadio avanzato del processo di costituzione della nuova Camera e della già attivata gestione associata di diversi servizi da parte delle due Camere, anche quest’anno, così come già avvenuto nel 2019, la Relazione Previsionale e Programmatica è stata redatta congiuntamente dalle due attuali Camere, utilizzando uno schema condiviso ed evidenziando, soprattutto nelle parti relative alla programmazione delle attività, le iniziative e i progetti di pertinenza di ciascuna Camera, distinguendo i rispettivi budget.”*

*Al pari, dunque, di quanto operato in occasione della adozione della RPP, anche il presente PTPCT è stato redatto, come quello precedente, in condivisione con l’accorpanda Camera di commercio di Cagliari, pur tenendo conto delle peculiari esigenze di prevenzione della corruzione.*



*Il presente Piano Triennale 2020-2022, inoltre, come i precedenti, è stato predisposto tenendo conto dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) che si sono succeduti nel tempo con particolare riferimento all'ultimo PNA adottato dall'ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019. Infatti, il PNA, a norma dell'art. 1, comma 2-bis (introdotto dall' art. 41, comma 1, lett. b), del menzionato decreto FOIA), costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni.*

*L'ultimo PNA, frutto di un'ampia consultazione pubblica, nell'ottica di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le direttive che impartisce, rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite nel tempo nelle Parti generali dei PNA precedenti, integrandole con gli orientamenti maturati e oggetto di appositi atti regolatori, tanto da potersi definire "uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione", considerato che con chiarezza si precisa che "si intendono, pertanto, superate le indicazioni fornite nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati" (p.10), rappresentando, dunque, il PNA 2019, un nuovo unico punto di riferimento e di partenza per l'attuazione delle norme generali anticorruptive.*

*E' doveroso precisare che la semplificazione così attuata ha un secondo fine più profondo essendo essa volta "ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali" (p.10), posto che l'effetto negativo principale di qualunque condotta corruttiva è la violazione del principio di rango costituzionale dell'imparzialità sancito dall'art. 97 Cost.*

*Il PNA 2019 esaurientemente descritto nella Relazione Illustrativa che precisa il contesto normativo, le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato alla sua adozione (nel rispetto del Regolamento «per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018) è corredato da due nuovi importanti allegati contenenti: 1) le Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (Allegato 1), che, alla luce dei principali standard internazionali di risk management, integrano e aggiornano quelle del PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015; 2) i criteri che le amministrazioni devono seguire per assicurare la Rotazione ordinaria (Allegato 2) che esemplifica le misure alternative in caso risulti impossibile la rotazione, posto che essa "va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico." (p.4)*

*Il Piano Triennale della Camera di commercio di Oristano 2020-2022 esprime la tensione organizzativa dell'Ente a rispettare tutti gli indirizzi forniti dall'ANAC con gli atti sopra elencati, a partire dall'impegnativo compito affidato a ogni pubblica amministrazione di effettuare l'analisi del contesto esterno, nell'adempimento del quale la Camera, quest'anno, è stata notevolmente agevolata dalle informazioni ricevute dalla Prefettura di Cagliari, essendo riferite al più ampio ambito regionale. Lo scopo di tale analisi è quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento, in particolare, alle variabili criminologiche e sociali del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Infatti, comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.*

*Il contesto esterno analizzato è riferibile, dunque, a entrambe le Camere di commercio di Oristano e Cagliari, atteso che anche gli altri documenti consultati prendono in esame, per lo più, il generale contesto*

regionale. Laddove i fenomeni rivestono rilevanza circoscritta alla provincia di Oristano o a quella di Cagliari se ne dà specifica evidenza nell'apposito paragrafo.

*Il Piano 2020-2022 prende le mosse dalla Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nominato con la delibera della Giunta camerale, n. 12 del 26 marzo 2013.*

*Inoltre, come per le precedenti annualità, nella predisposizione del presente Piano, si sono seguite le indicazioni di Unioncamere, contenute nelle Linee Guida, aggiornate da ultimo per l'annualità 2019 (come da mail del 15 gennaio 2019), che assicurano, attraverso il format proposto, un elevato grado di omogeneità, sul territorio nazionale, dei Piani adottati dalle singole Camere di Commercio, e rafforzano l'intento di avvalersi della forza del sistema camerale per declinare quanto previsto dalla normativa all'interno della specifica realtà organizzativa camerale, in linea con quanto previsto dal PNA 2019 secondo cui "la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse" (p.18), e pur tenendo conto della raccomandazione per cui "occorre comunque evitare la trasposizione «acritica» di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto" e che "poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione." (pp. 17-18)*

*Per il Piano 2020 si è tenuto conto della nota Unioncamere n. prot. 2120 del 27 gennaio 2020 che evidenzia che, nel PNA 2019, "l'Autorità individua un «approccio di tipo qualitativo», in modo da dare ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantire la massima trasparenza, in luogo di un approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni." La nota, inoltre, nel preannunciare nuove linee guida di orientamento per l'approvazione del PTCP 2021-2023 e per l'adozione da parte delle Camere di Commercio delle nuove metodologie di valutazione del rischio coerentemente con quanto previsto nella Delibera Anac n. 1064, suggerisce, per il Piano 2020, "di utilizzare gli strumenti attualmente in essere prevedendo all'interno del Piano l'attivazione graduale delle nuove metodologie definite dall'ANAC (v. nota 11 pag. 20 PNA 2019 e pag. 3 e 33 dell'Allegato 1)."*

*Il presente Piano fa propria la definizione ampia del concetto di corruzione espressa dal PNA 2019, secondo il quale "sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. (...) Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come «condotte di natura corruttiva». L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 26 marzo 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. «La rotazione straordinaria»), ha considerato come «condotte di natura corruttiva» tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale". (p.11)*

*La predetta definizione conferma che il concetto di corruzione coincide con la “maladministration”, ossia con “forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio”. (p. 13)*

*Scopo del Piano è, quindi, quello di prevedere le misure ritenute maggiormente utili a prevenire il rischio di corruzione, garantendo al contempo un’adeguata tutela ai dipendenti presenti nelle aree potenzialmente più esposte al rischio, attraverso l’individuazione di strumenti e percorsi operativi idonei a orientare in modo univoco e corretto, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale l’azione amministrativa, prevenendo possibili errori riconducibili alla eccessiva proliferazione legislativa spesso di difficile interpretazione e applicazione e all’assenza di regole e comportamenti omogenei.*

*Con la definizione e attuazione del presente Piano la Camera di Commercio di Oristano intende, in linea generale, raggiungere l’“Orizzonte del valore pubblico” verso il quale il PNA 2019 ha indirizzate tutte le pubbliche amministrazioni, “inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento (...) mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.” (pp. 19-20).*

*A tal fine, la Camera, anche per l’anno 2020, intende:*

- a) assicurare l’accessibilità a una serie di dati, notizie e informazioni concernenti il proprio Ente e i suoi dipendenti, nel rispetto della tutela della disciplina in materia di privacy;*
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, della cultura dell’integrità ed etica pubblica;*
- c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell’uso delle stesse;*
- d) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;*
- e) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;*
- f) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.*

*Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012.*

*Dette finalità sono coerenti con i valori cui la Camera, anche nel suo Statuto, informa la sua azione identificandosi quale luogo di sintesi nell’ambito locale delle esigenze provenienti dal mondo dell’imprenditoria, del lavoro e dei consumatori.*

*Con l’adozione del Piano la lotta alla corruzione viene assunta quale ambito di miglioramento continuo della gestione.*

*L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è completato con il contenuto dei seguenti atti normativi attuativi della Legge 190/2012, ai quali si ispira il presente Piano per prevenire il rischio della corruzione e dell’illegalità:*

*- Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;*



- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012, e riversato nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, poi modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (così detto decreto FOIA, di attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") che, all'art. 7, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), sottolinea, al comma 1, lettera d), la necessità della "precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi";

*Il decreto trasparenza è stato modificato in alcune parti dalla legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160): art. 19 – Bandi di concorso, in relazione ai quali si prevede che le graduatorie finali siano aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, e che le pubbliche amministrazioni tengano costantemente aggiornati i dati da pubblicare e assicurino, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e secondo le modalità attuative che saranno definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (art. 1, commi 145 e 146, legge 160/2019); art. 46 – Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico che stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 1, comma 163, lettera a), L. 160/2019); art. 47 - Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici che punisce espressamente il dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica precisando che nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, e il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati e che la stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto 33/2013 relativo alla trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, comma comma 163, lettera b), L. 160/2019).*

- Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, contenute nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012;

- Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del fare) – art. 28, *Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento*;
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n. 114 - *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa, che definisce l'assetto istituzionale per il contrasto alla corruzione, definendo i compiti dell'ANAC e della Funzione Pubblica (art. 19)*;
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 - *vigilanza e controllo ANAC sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e obbligo per le stazioni appaltanti di trasmetterle le relative informazioni ogni semestre (art. 8)*;
- Regolamento ANAC del 4 luglio 2018 *sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018*;
- *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, vigente dal 24 gennaio 2018*;
- *circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2019 «Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)».*

*Infine il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 tiene conto della delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 contenente le Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, emanata a seguito del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, corretto e integrato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.*

*Collegata alle predette linee guida è la recente Delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019, sulla configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell'avvio del procedimento di vigilanza di competenza dell'ANAC.*

*Al riguardo, l'ANAC, nella Relazione illustrativa al PNA 2019, ha reso pubbliche le perplessità pervenute sull'orientamento dalla stessa Autorità seguito, secondo cui nelle società partecipate da una pluralità di amministrazioni il controllo pubblico si presume ove la partecipazione congiunta delle pubbliche amministrazioni al capitale sociale sia superiore al 50%, anche in assenza di un coordinamento formalizzato.*

*Le perplessità sono originate dalle stesse previsioni del d.lgs. 175/2016 (TUSP) che, oltre a richiamare la nozione di controllo prevista all'art. 2359 del c.c., aggiunge un'ulteriore ipotesi, che si concretizza “[...] quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (secondo il combinato disposto delle lett. b) ed m), art. 2, c. 1).*

*La menzionata delibera n. 859/2019 stabilisce, dunque, che la società che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria.*

## **1. INTRODUZIONE.**

### **1.1 Oggetto e finalità.**

Ai sensi della vigente normativa già richiamata nella Premessa, la Camera di Commercio di Oristano ogni anno adotta un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera sistematizza e descrive un processo, articolato in fasi e azioni tra loro collegate concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo mediante l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione.

Il presente Piano si sostanzia in un programma di attività, derivante da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione camerale, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la loro prevenzione in relazione al loro stesso livello di pericolosità, dei responsabili chiamati all'applicazione di ciascuna misura, e dei tempi.

L'obiettivo del Piano è quindi dotare la Camera di Commercio di un sistema di prevenzione che non possa essere aggirato se non fraudolentemente, così da creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare le regole, tanto che definisce anche procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La Camera di Commercio di Oristano, infatti, ispira la sua azione di gestione del rischio di corruzione, secondo un approccio sostanziale, ai seguenti principi:

a) va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza: pertanto, la Camera di Commercio di Oristano non la considera un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;

b) è parte integrante del processo decisionale: pertanto, la Camera di Commercio di Oristano non la considera un'attività meramente ricognitiva, ma come una attività che deve supportare concretamente la gestione dell'ente interessando tutti i livelli organizzativi per introdurre efficaci strumenti di prevenzione;

c) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata, tanto che detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi della Camera di Commercio di Oristano: gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori sono, di norma, collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance e l'attuazione delle misure previste nel PTPCT è uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;

d) deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;

e) implica assunzione di responsabilità per gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPCT;

f) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;

g) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;

h) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive, in quanto implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

## **1.2 Ambito di applicazione.**

Le disposizioni del presente Piano si applicano a tutti i dipendenti, compresi i dirigenti (a tempo indeterminato e determinato) della Camera di Commercio di Oristano, ai dipendenti comandati e ai lavoratori con contratto di lavoro flessibile, nonché al personale con altri rapporti formativi (tirocini, stages, master and back, volontari), e a tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione.

Gli obblighi di condotta previsti dal presente Piano si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui la Camera di Oristano si avvale nonché ai componenti degli organi, di cui all'art. 9 della L. 580/1993, come modificata dal D.Lgs.vo 23/2010 e dal D.Lgs. 219/2016, e ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare, come sancito dalla legge 190/2012, art. 1, comma 14 e comma 44.

## **1.3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio di Oristano è stato nominato con deliberazione della Giunta Camerale n. 12 del 26 marzo 2013, nella persona del Segretario Generale, Dott. Enrico Salvatore Massidda.

Sussiste in capo al RPCT, nel rispetto della delibera ANAC n. 650 del 17 luglio 2019, il requisito soggettivo della condotta integerrima. Pertanto, il RPCT della Camera di commercio di Oristano è una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione.

Il RPCT deve essere adeguatamente formato e aggiornato, e i suoi compiti non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo *in vigilando* ma anche *in eligendo*.

La revoca dell'incarico dirigenziale del soggetto cui sia stato conferito l'incarico di Responsabile deve essere espressamente e adeguatamente motivata; inoltre, la revoca è comunicata all'ANAC, che entro 30 giorni può formulare richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione (art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013) secondo anche quanto disciplinato dal Regolamento approvato con delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018; rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui nei confronti del dirigente responsabile della prevenzione siano avviati procedimenti disciplinari o penali per condotte corruttive (art. 16, comma 1, lett. l quater D.Lgs. n. 165 del 2001).

Il Responsabile, secondo quanto indicato nel PNA 2019 (p.85) è il “*punto di riferimento fondamentale interno ad ogni amministrazione*” per l’attuazione della legge anticorruzione.

Al Responsabile, dunque, nel rispetto della delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, confermata espressamente dal PNA 2019, competono i seguenti compiti e poteri:

a. **comunicare** all’ANAC, anche in funzione dell’essenziale e costruttivo rapporto di collaborazione e interlocuzione con l’Autorità, e non per un mero adempimento burocratico, il proprio nominativo, secondo le modalità ora indicate nel PNA 2019, ossia registrandosi e accreditandosi nella apposita piattaforma online del sito internet dell’Autorità (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi>), sviluppata dalla stessa in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, essendo stato quindi superato il Comunicato del Presidente ANAC del 18 febbraio 2015 con il quale si fornivano indicazioni alle amministrazioni sulla modalità di trasmissione ad ANAC dei nominativi dei RPCT (p.99);

b. **elaborare** una proposta di piano della prevenzione che sia idonea, ossia studiata per essere efficace specificamente per la Camera di commercio di Oristano, da sottoporre poi alla Giunta camerale per la sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8, L.190/2012 e PNA 2019, p. 101);

c. **trasmettere** il Piano così adottato all’ANAC, secondo le indicazioni del PNA 2019 (p.28), tramite l’utilizzo della piattaforma già sopra descritta;

d. **pubblicare** il Piano sul sito internet della Camera nella apposita sezione: Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali e Altri contenuti-Prevenzione della corruzione;

e. **definire** procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, L.190/2012);

f. **verificare** l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a L.190/2012) e segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, L.190/2012);

g. **indicare** agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, L.190/2012);

h. **proporre** modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a, L.190/2012);

i. **verificare**, d’intesa con i dirigenti/P.O. delle strutture e servizi camerale competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b, L.190/2012);

l. **individuare** il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c, L.190/2012);

m. **redigere** e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web della Camera, una relazione recante i risultati dell'attività e redatta secondo lo schema e le indicazioni fornite di anno in anno dall'ANAC (art. 1, comma 14, L.190/2012), da trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo politico;

n. **assicurare** i compiti previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 in ordine alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità;

o. **assicurare** i compiti previsti dal D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

p. **svolgere**, per la trasparenza, un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, d.lgs. 33/2013);

q. **occuparsi** dei casi di riesame dell'accesso civico, atteso che *“nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”* (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013);

r. **effettuare** la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5, del d.lgs. 33/2013, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013);

s. **gestire** le segnalazioni di operazioni sospette ai fini di prevenzione e contrasto al riciclaggio, *“alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all'art. 6, comma 5, prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.”* (PNA 2019, p. 104).

In capo al Responsabile, inoltre, incombono le seguenti **responsabilità** sancite dalla Legge n. 190/2012 (art. 1, commi 12, 13 e 14):

a. in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

i. di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art.1 della L.190/2012;

ii. di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano, secondo quanto sarà successivamente meglio esplicitato;

iii. la sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

b. in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in qualità di Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013, è responsabile, sempre che l'inadempimento non sia "*dipeso da causa a lui non imputabile*", per la violazione dei seguenti obblighi di trasparenza:

- a. obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- b. rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, dello stesso decreto 33/2013.

Operativamente, il RPCT cura, ove richiesto dagli organi camerali o dall'OIV, un'azione di reporting semestrale agli organi, avente a oggetto le azioni intraprese e lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Inoltre, per l'adempimento dei compiti a lui assegnati dalla legge, il RPCT può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

L'ANAC, con la menzionata delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, ha fornito, in merito al ruolo e ai poteri del RPCT, particolari indicazioni sui suoi poteri di verifica, controllo e istruttori.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*. In tale quadro, come sottolineato dal PNA 2019, "*qualora il RPCT sia destinatario di segnalazioni o comunque riscontri fenomeni di corruzione, in senso ampio, i suoi compiti si sostanziano in una delibazione sul fumus di quanto rappresentato al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza. Qualora ricorra tale evenienza, sarà cura del RPCT rivolgersi agli organi interni o agli enti/istituzioni esterne preposti ai necessari controlli, in una logica di valorizzazione e ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o amministrazione.*" (pp. 100-101)

I poteri istruttori del RPCT, funzionali alla delibazione del *fumus* e a una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione, si sostanziano poi nella acquisizione diretta di atti e documenti o nello svolgimento di audizioni di dipendenti.

A supporto del Responsabile possono essere nominati, come meglio precisato nel successivo paragrafo 2.3.3, **Referenti camerali** per la corruzione.

Nonostante presso la Camera di Oristano, allo stato attuale, non sia presente altra figura dirigenziale oltre al Segretario Generale, deve essere evidenziato che, ordinariamente e per principio, il Segretario Generale provvede al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutta la **Dirigenza**. Ciascun dirigente, infatti, per la propria area di competenza, in materia di anticorruzione, è tenuto a svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, degli eventuali referenti e dell'autorità giudiziaria, a partecipare al processo di gestione del rischio, a proporre le misure di prevenzione, ad assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e a verificare le ipotesi di violazione, ad adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale e, comunque, a osservare le previsioni contenute nel PTPC. Al momento tuttavia presso la Camera non sono presenti altri dirigenti oltre il Segretario Generale.

Il presidio degli aspetti disciplinari dell'anticorruzione è affidato all'**Ufficio procedimenti disciplinari** (U.P.D.), tenuto a svolgere i procedimenti disciplinari di competenza e a effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Trattandosi della struttura che opera costantemente in relazione al Codice di comportamento, è competente altresì a proporre gli eventuali relativi aggiornamenti.

Al riguardo, il PNA 2019 (p. 93) conferma l'opportunità di introdurre nel Codice di comportamento vigente presso l'amministrazione lo specifico dovere gravante su tutti i soggetti tenuti a rispettarlo di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

Il codice di condotta della Camera di commercio di Oristano già prevede tale prescrizione all'art. 8, comma 1.

In accordo con l'orientamento espresso nel PNA 2019, che ha tenuto conto della posizione assunta, sul punto, dal Garante per la protezione dei dati personali (nella FAQ n. 7), presso la Camera di commercio di Oristano, la figura del RPTC non coincide, per quanto possibile, con il Responsabile della Protezione dati (RPD) di cui alla vigente disciplina in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy, D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018). *“Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. (...) Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, a cui, tuttavia, non può sostituirsi nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi, il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.”* (p.98)

Al contrario, il RPTC, Dr. Enrico Massidda, è in procinto di essere nominato, come consentito dal PNA 2019 (p.104), Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati da inserire nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), piattaforma attiva nel sito internet dell'ANAC.

## **2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PTPCT.**

### **2.1 Soggetti coinvolti e procedura**

Nel predisporre il Piano da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, il RPCT, come ribadito dal PNA 2019 (p.29), deve prendere le mosse dalle valutazioni espresse da lui stesso nella Relazione sulla attuazione del Piano dell'anno precedente. Infatti, il nuovo Piano rappresenta anche l'occasione per introdurre ogni utile accorgimento e correttivo rispetto alle *“evidenze, in termini di criticità o di miglioramento, che si possono trarre dalla relazione (e che) devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo PTPCT”*.

Per scongiurare l'isolamento organizzativo del Responsabile ed evitare che il contrasto alla corruzione si riduca a un mero adempimento burocratico, è essenziale che il processo che conduce alla redazione dei Piani anticorruzione coinvolga tutti i soggetti interessati.

Pertanto, per il futuro, occorrerà fare in modo che gli organi d'indirizzo siano adeguatamente coinvolti nello sviluppo degli interventi di lotta alla corruzione e che delle strategie adottate per il loro coinvolgimento si dia espressamente conto nel PTPCT. Considerato che, a norma di legge, compete proprio a tali organi designare il RPCT e deliberare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per fare sì che essi compiano adeguatamente tale loro funzione, è bene ipotizzare un coinvolgimento che vada oltre l'adempimento formale.

Un obiettivo importante del presente Piano è dunque prevedere soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie.

A tal fine, la Camera individua, per il futuro, in linea con quanto attuato dalla accorpanda Camera di Cagliari, il seguente iter:

- 1) pubblicazione di apposito avviso di avvio della procedura di aggiornamento del Piano, rivolto agli utenti camerali e notificato via pec, al fine del loro coinvolgimento e partecipazione, agli organi camerali, ossia Consiglio, OIV e Collegio dei Revisori;
- 2) comunicazione dell'avvio della procedura a tutti i dipendenti, con particolare riferimento ai titolari degli uffici di diretta collaborazione degli organi camerali, in quanto svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo e di predisposizione degli schemi di atti, sia compiti di coordinamento e di interpretazione degli atti di indirizzo emanati nei confronti degli stessi organi, e rivestono, dunque, un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione;
- 3) analisi delle eventuali proposte pervenute e predisposizione del Piano anche sulla base dell'eventuale provvedimento di carattere generale adottato dal Consiglio sul contenuto del PTPCT;
- 4) approvazione del Piano con delibera della Giunta Camerale.

In questo modo l'organo esecutivo e il suo vertice (Presidente) avrà più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPCT, e il RPCT, che deve partecipare alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione che in sede di approvazione, ne potrà illustrare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.

Il presente Piano prende le mosse dalla Relazione del RPCT 2019 pubblicata nel sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente, in data 6 febbraio 2020, nel rispetto del termine prescritto dall'art. 1, comma 14, L. 190/2012, prorogato al 31 gennaio 2020 dall'ANAC con Comunicato del Presidente del 13 novembre 2019.

Essa evidenzia che, *“Le attività di prevenzione del rischio previste nel PTPC sono state complessivamente realizzate, pur con le crescenti difficoltà determinate dalla ulteriore riduzione di risorse umane che ha caratterizzato l'esercizio. Rispetto ai 23 dipendenti complessivamente in servizio al 31 dicembre 2018, l'organico si è ridotto a 16 persone al 31 dicembre 2019.*

*La mancata conclusione, per ragioni non dipendenti dall'ente, della procedura di accorpamento con la Camera di commercio di Cagliari - in base a quanto disposto prima dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017, e quindi dal successivo decreto del 16 febbraio 2018 - determina a tutt'oggi il divieto di assunzione di personale, limitando enormemente l'attività dell'ente, in ogni ambito. Tuttavia, le ridotte dimensioni organizzative, pur comportando limiti alla funzionalità e alla tempestività degli adempimenti, compresa l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, hanno riflessi positivi sulla trasparenza, per la semplicità dei controlli e delle verifiche sulle attività svolte quotidianamente dal personale.*

*Il livello di attuazione complessivo del PTPC 2019 può quindi essere valutato soddisfacente. In particolare, nel corso dell'anno 2019 si è proceduto a una revisione dell'organizzazione interna dell'ente, attuando anche, laddove possibile, una mobilità interna del personale tra le strutture e la rotazione dei compiti, come risulta dalla nuova micro organizzazione adottata con la Disposizione Generale n. 2 del 2 luglio 2019.*

*Nel corso del 2019 la formazione relativa alla tematica dell'anticorruzione e della trasparenza è stata associata, in modo trasversale, a tutte le materie di competenza della Camera.*

*Non sono inoltre pervenute segnalazioni riguardo a fatti corruttivi o comunque a problematiche connesse alla regolarità dell'attività. Da tali elementi si può ragionevolmente desumere la validità dell'impostazione del PTPC della CCIAA di Oristano, le cui misure di intervento sono state definite, nell'ambito di quanto definito nel PNA, con specifico riferimento al contesto esterno ed alla realtà organizzativa dell'ente.*

*Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT è stato supportato dai seguenti fattori: la programmazione delle attività, la definizione di ruoli e responsabilità, con l'affidamento di n. 2 incarichi di Posizione Organizzativa, l'automazione di molti processi tramite software gestionali, la formazione del personale. Tali fattori al contempo agevolano il controllo e prima ancora l'insorgere di situazioni di rischio.*

*Si riscontra che non vi sono stati fattori che hanno ostacolato in alcun modo l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT.*

*Tuttavia, va tenuta in debita considerazione la molteplicità degli adempimenti formali che distolgono spesso tempo dalle attività principali della gestione dell'Ente alle quali si sono ormai aggiunte le attività in materia di privacy che si caratterizzano per la loro continuità.*

*Anche a conclusione dell'anno 2019, pertanto, la Camera di Commercio di Oristano rileva la criticità di impiegare risorse dedicate ai connessi adempimenti burocratici, a fronte di un numero estremamente limitato di risorse umane disponibili e dei servizi da garantire all'utenza per qualità e quantità. La notevole quantità di adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione ha, talvolta, l'effetto di aggravare il procedimento amministrativo inficiandone la ratio.*

*A tale criticità, nel corso dell'ultimo anno, si è aggiunta la necessità di valutare con attenzione, caso per caso, le pubblicazioni per la Trasparenza rispetto agli obblighi in materia di privacy, per evitare di incorrere nelle previste sanzioni, con rallentamento dell'attività di pubblicazione che era entrata ormai a regime e con necessaria revisione delle pubblicazioni già attuate, applicando i principi di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione dei dati.”*

Le predette osservazioni, pur rispecchiando le criticità da affrontare nell'azione di prevenzione alla corruzione, non possono, tuttavia, operativamente portare a incidere marcatamente sull'impianto di

prevenzione sino a ora adottato dalla Camera nel rispetto delle previsioni legislative, ma possono essere di stimolo, piuttosto, per future modifiche legislative che ne tengano conto.

Nei paragrafi successivi si esporrà il contesto esterno anche con riferimento alla Camera di commercio di Cagliari e il contesto interno che caratterizza la Camera di Oristano.

Infatti, già col Rapporto ANAC del 16 dicembre 2015, l'Autorità, che ha confermato tale suo orientamento col PNA 2019, ha sottolineato la particolare rilevanza da attribuire, tra i passaggi attraverso i quali le amministrazioni devono addivenire al piano anticorruzione, all'analisi degli elementi di contesto esterno e interno che possono incidere sul rischio di corruzione, la quale, pertanto, deve essere accuratamente svolta.

## 2.2 Analisi del contesto esterno

*“L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova a operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. (...) In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (...), nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholders e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno” (PNA 2019, Allegato 1, p.10)*

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente, dunque, di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio, anche per le amministrazioni che non sono collocate, come la Camera di commercio di Oristano e la Camera di commercio di Cagliari, in territori caratterizzati dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso per le quali la corruzione è ormai diventata uno strumento ordinario di azione criminale.

Per quanto attiene al contesto esterno statistico-economico, esso è già oggetto di analisi e approfondimento in altri atti generali di programmazione sia della Camera di commercio di Oristano che di quella di Cagliari, come la Relazione Previsionale e Programmatica e il Piano triennale della Performance, ai quali, pertanto, si ritiene di poter rinviare, nell'ottica di un maggior coordinamento del PTPCT con gli altri strumenti di programmazione degli enti.

Per quanto attiene, invece, al contesto esterno dal punto di vista del fenomeno corruttivo, si ritiene, nell'affrontare la doverosa analisi in questione, di dover prendere le mosse dalla risposta fornita alla Camera di commercio di Cagliari dalla Prefettura competente.

La Camera, con nota pec n. 32034 del 18 dicembre 2019, ha comunicato, infatti, alla Prefettura l'avvio della procedura di approvazione del proprio PTPCT 2020-2022, e, in base all'art. 1 co. 6 della l. 190/2012, oltre che nel rispetto delle direttive impartite dall'ANAC con il PNA 2019, in linea con i precedenti PNA, ha chiesto di fornire il suo supporto tecnico nell'ambito della consueta collaborazione tra amministrazioni.

La Prefettura, con nota pec. n. 3323 del 15 gennaio 2020 ha comunicato gli elementi di conoscenza a sua disposizione riferibili anche al più ampio ambito regionale:

- per quanto attiene alla situazione generale dell'ordine e della sicurezza pubblica, “non emergono, allo stato, peculiari criticità o situazioni gravemente patologiche; dall'analisi dell'andamento della delittuosità

*emerge, infatti, come nel corso degli ultimi anni si sia registrato un progressivo calo dei reati complessivamente commessi”,* che, peraltro, sono di natura comune, quali rapine, estorsioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, o delitti legati al mondo agro pastorale, o contro la persona.

- sebbene non risultino presenti nel territorio sodalizi di criminalità organizzata di tipo mafioso, vi sono evidenze probatorie di come interessi economici riferibili a tali sodalizi stiano iniziando a manifestarsi.

- seppure tale fenomeno attenga prevalentemente all’ambito del traffico di stupefacenti, la Prefettura suggerisce di prestare la dovuta attenzione al modo degli appalti, soprattutto nei settori per i quali in altre aree del territorio nazionale più spesso si registra la presenza di tentativi di infiltrazione posto che *“risultano essersi rafforzati i collegamenti tra le strutture criminali locali e le organizzazioni esterne, soprattutto della Campania e della Calabria.”*

Le informazioni fornite dalla Prefettura di Cagliari confermano le risultanze del Report dell’ANAC *“La corruzione in Italia (2016-2019)”* del 17 ottobre 2019, dal quale emerge che la Sardegna (assieme al Veneto) si è caratterizzata per un ridotto numero di casi di corruzione, solo 4 nel triennio (da agosto 2016 ad agosto 2019) pari al 2,6% del totale dei casi.

Nonostante gli esiti positivi del Report riferiti alla Sardegna, per i fini di prevenzione della corruzione che la Camera di commercio di Oristano intende perseguire con il presente Piano, già unita in questo comune obiettivo alla Camera di commercio di Cagliari, appare pertinente evidenziare alcune conclusioni utili a gestire il rischio corruttivo.

In primo luogo, infatti, il menzionato rapporto ricorda che in caso di procedimenti penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, l’ANAC può proporre al Prefetto competente il commissariamento degli appalti assegnati illecitamente. La *ratio* della norma è di evitare di bloccare l’esecuzione dei lavori, accantonando tuttavia gli utili fino all’esito del giudizio penale.

Alla data del Report sono risultati, a livello nazionale, quarantuno gli appalti per i quali l’ANAC ha chiesto e ottenuto il commissariamento.

Dal Report emerge che, nel triennio considerato, sono state emesse, dall’Autorità giudiziaria, complessivamente, su tutto il territorio nazionale, 117 ordinanze di custodia cautelare per corruzione, e che sono stati adottati altri 152 provvedimenti penali.

Il Report ANAC conferma che il comparto più colpito dal fenomeno corruttivo resta quello della contrattualistica pubblica, nell’ambito del quale il settore più a rischio è quello dei lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione, seguito dal comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica), quello sanitario (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavano e pulizia).

Appare rilevante il fatto che la corruzione non ha intaccato tanto gli affidamenti diretti nei quali l’esecutore viene scelto discrezionalmente dall’amministrazione, quanto le procedure a evidenza pubblica, a dimostrazione di una *“certa raffinatezza criminale nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l’assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti.”*

Gli altri comparti attinti dalla corruzione sono quelli delle procedure concorsuali e dei procedimenti amministrativi.

Di seguito si riportano alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende esaminate dall'ANAC, che possono essere assunte a figure sintomatiche di fenomeni corruttivi:

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentiti, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili a un unico centro di interesse;
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti;
- assenza di controlli nell'esecuzione dei contratti pubblici;
- assunzioni clientelari;
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi;
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura;
- illegittimità nel rilascio di licenze nel settore commerciale.

In ordine al prezzo della corruzione, appare opportuno prendere coscienza delle nuove frontiere aperte verso la “smaterializzazione” del compenso, stante la sempre maggiore difficoltà di occultare gli spostamenti illeciti di denaro.

*“In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi. A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura). Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta”, anche, talvolta, per poche centinaia di euro, e della facilità con cui ci si mette a disposizione del malaffare.*

Da quanto sopra riportato emerge una “corruzione pulviscolare” più agevole da aggredire rispetto a quella dei primi anni Novanta, atteso che la corruzione di oggi non regola più la vita pubblica ma è espressione di singoli gruppi di potere.

L'Italia, dunque, “non è affatto all' “anno zero”. Al contrario, come testimoniano plurimi segnali, negli ultimi anni i progressi sono stati molteplici. I riconoscimenti ricevuti dall'Italia in tema di prevenzione della corruzione, numerosi e per nulla scontati, sono stati rilasciati dai più autorevoli organismi internazionali: Onu, Commissione europea, Ocse Consiglio d'Europa, Osce, solo per citare i principali. Di ciò pare consapevole la stessa opinione pubblica, che difatti percepisce l'Italia un Paese meno corrotto del passato, come mostra il miglioramento nelle classifiche di settore (19 posizioni guadagnate dal 2012).”

Le altre fonti dalle quali sono state attinte le informazioni utili a descrivere il contesto esterno sono:

- la Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia, nel primo semestre 2019, reperibile al seguente indirizzo: <http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf> (non risultando ancora pubblicata, nel periodo di predisposizione del presente Piano, la Relazione sul secondo semestre di attività);



- la Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento relativa all'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, per l'anno 2018, reperibile al seguente indirizzo:  
[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione\\_al\\_parlamento\\_anno\\_2018.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_anno_2018.pdf)
- la relazione del Presidente della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Sardegna, dell'8 marzo 2019, reperibile nel sito della Corte dei Conti all'indirizzo:  
<https://www.corteconti.it/Download?id=e4daa735-dadb-4e91-af73-1c2d87ba36ca>
- la relazione del Procuratore della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Regione Sardegna, dell'8 marzo 2019, reperibile nel sito della Corte dei Conti all'indirizzo:  
<https://www.corteconti.it/Download?id=a1555444-b13f-44a6-8e14-c8ee2cbcf8e5>

Rispetto alle informazioni ricevute dalla Prefettura, la lettura delle relazioni ministeriali consente di integrare il quadro degli aspetti su cui prestare attenzione a fini preventivi.

*Infatti, emerge “la presenza di soggetti collegati alle “mafie tradizionali” o anche proiezioni delle stesse, che nell’Isola hanno effettuato investimenti correlati al riciclaggio o al reinvestimento dei proventi accumulati in altre regioni. Infatti, pur se caratterizzata da un’economia in oggettiva difficoltà, la regione gode di una fiorente vocazione turistica di sicuro interesse per nuovi investimenti che, in alcune aree di particolare pregio, possono raggiungere valori particolarmente elevati.*

*Sempre a proposito di reinvestimento di capitali illeciti, si rammenta che anche in Sardegna la criminalità organizzata ha manifestato interessi nel settore delle scommesse on line. In particolare, nell’ambito dell’operazione “Scommesse”, del novembre 2018, è stato sgominato un sodalizio criminale nell’ambito del quale un imprenditore cagliaritano, in contatto con il clan barese CAPRIATI-PARISI, aveva assunto la funzione di collettore principale delle affiliazioni per la diffusione commerciale dei siti e brand dell’organizzazione, con il compito di creare nuove sale giochi e di scommesse on line anche nella regione. Sono tra l’altro noti, ormai da tempo, collegamenti tra i sodalizi criminali di tipo mafioso tradizionali e la criminalità sarda per la gestione del traffico di armi e di droga. (...)*

*Lo storico fenomeno degli atti intimidatori ha colpito nel semestre anche amministratori locali. Tali azioni si manifestano in tutto il territorio isolano, con una particolare recrudescenza nelle zone interne. Simili condotte continuano comunque ad essere riconducibili, in base agli esiti investigativi, non a strategie proprie della criminalità organizzata, ma essenzialmente a vendette per presunti torti subiti o a controversie di carattere privato, da ricondurre ad antichi retaggi culturali, risalenti al c.d. “codice barbaricino”. Le intimidazioni, soprattutto se rivolte a pubblici amministratori e rappresentanti delle Istituzioni, sono attentamente monitorate. L’Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali, insediatosi nel maggio 2016, ha rilevato che le azioni di minaccia e di intimidazione di cui sono state vittime gli amministratori locali sardi nel periodo 2013-2018 sono stati 451.” Nell’anno 2018 la Sardegna è stata proprio la regione che ha registrato il maggior numero di atti intimidatori con 78 atti rispetto ai 66 dell’anno precedente.*

Per quanto attiene più specificamente le città di Cagliari e Oristano emerge quanto segue:

*- “La città di Cagliari, in ragione della sua importanza commerciale è esposta all’influenza dei sodalizi mafiosi extraregionali i quali, pur non esercitando il controllo egemonico del territorio, attraverso i loro associati stringono legami con bande locali dedite al traffico di stupefacenti e di armi. I sodalizi mafiosi si avvalgono della complicità di imprenditori e amministratori locali per acquisire beni immobili nelle località turistiche costiere e quindi per riciclare e reinvestire i proventi illeciti. Per quanto attiene al riciclaggio, le investigazioni hanno in passato e più volte fatto emergere investimenti di capitali illeciti da parte di organizzazioni campane, talvolta con la complicità di amministratori pubblici, sia nel settore turistico-*



*alberghiero sia nel settore delle scommesse on line (c.d. betting). Altre indagini del 2018 hanno dimostrato come anche alcune famiglie pugliesi si siano inserite nel mercato del gioco e delle scommesse on line controllando, in maniera diretta o indiretta, giocate per ingenti somme e accumulando capitali da reinvestire in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero, attraverso prestanome. (...) Anche se non riconducibile alla criminalità di tipo mafioso, si menziona, infine, l'indagine condotta dalla Polizia di Stato che ha coinvolto due dipendenti pubblici e tre cittadini bengalesi, per i reati di associazione per delinquere, concussione, corruzione e falso. Il sodalizio aveva infatti instaurato un vero e proprio sistema per la gestione illecita delle domande dei richiedenti asilo di nazionalità bengalese ottenendo da questi illeciti compensi”*

- A Oristano prevalgono i delitti connessi al mondo degli stupefacenti anche se le cronache giudiziarie dell'anno 2019 hanno reso nota la vicenda, non ancora oggetto di censimento ministeriale, delle assunzioni pilotate nel mondo della sanità pubblica locale, con coinvolgimento di dipendenti e amministratori pubblici.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli investigatori e le Autorità preposte hanno tenuto sotto attento controllo, rispetto ai rischi di infiltrazione, i lavori pubblici per l'ammodernamento della rete viaria e per la messa in sicurezza del territorio, e il settore delle energie alternative e rinnovabili considerato il progetto di investimenti (ricompreso nel Piano Energetico Ambientale Regionale), in quanto possibili canali di immissione sul mercato di capitali illeciti e di distrazione dei finanziamenti pubblici e comunitari.

Le relazioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Sardegna evidenziano come molti atti di citazione hanno riguardato l'indebito utilizzo di fondi pubblici, nazionali e comunitari. *“Sul punto corre l'obbligo di evidenziare come la deviazione dagli scopi pubblicistici che giustificano la concessione di contributi determina una distorsione del programma industriale e, attendibilmente, un danno alla comunità ben maggiore di quello che può essere quantificato nel giudizio di responsabilità amministrativa. In questa materia è stata confermata la consolidata giurisprudenza, secondo cui - in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali - si configura come illecita la percezione di contributi pubblici a fronte di spese giustificate da documentazione non veritiera, attestante prestazioni di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il soggetto che ha percepito il contributo abbia provveduto al compimento dell'iniziativa. In sostanza, è stato affermato che l'erogazione deve intendersi indebitamente percepita, a nulla rilevando la realizzazione (totale o parziale) del programma finanziato; e ciò in quanto l'erogazione pubblica presuppone l'effettività del costo cui essa si riferisce, venendo meno la ragione stessa della provvidenza pubblica ove l'onere non sia stato effettivamente ed interamente sostenuto dal richiedente.”*

I casi più significativi di danno erariale connesso alle agevolazioni per attività imprenditoriali hanno riguardato: false fatturazioni, spese fittiziamente documentate e quindi non veritiere; omessa comunicazione della intervenuta cessazione dell'attività finanziata.

Nel campo del pubblico impiego rilevano ancora, come negli anni precedenti, ipotesi di: rimborsi benzina per spostamenti, in realtà non effettuati, tra il Comune di residenza e quello ove il dipendente prestava servizio; compenso di prestazioni di lavoro straordinario in realtà non svolto, ma dimostrato mediante alterazione del software di rilevamento delle presenze in servizio; autoliquidazione da parte del responsabile di struttura di emolumenti e rimborsi spese non spettanti a seguito di alterazione dei propri cedolini di stipendio e, anche in questo caso, di manipolazione del sistema informatico delle presenze.

Non può sottacersi, considerato che il caso è riportato nelle relazioni in parola, la condanna in primo grado per il mancato utilizzo di un immobile camerale acquistato con la motivazione dell'indispensabilità dello stabile per le esigenze di funzionamento dell'ente, in quanto sarebbe dovuto essere destinato a uffici. In particolare è stato contestato il mancato uso con conseguente *“danno da immobilizzo finanziario”* a carattere

permanente, seppur con prescrizione del diritto al risarcimento per le quote di danno riferite al quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre.

Al pari, deve darsi conto della fattispecie di danno derivante da sanzioni amministrative comminate ad un Comune dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali per aver pubblicato sul sito web dell'ente dati personali in violazione della normativa privacy, e delle numerose fattispecie affrontate in materia di danni erariali conseguenti a eventi di peculato e altre forme di illecito sviamento di risorse erariali.

Dal documento più recente a disposizione, ossia, la relazione del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari sull'amministrazione della Giustizia nel relativo Distretto Giudiziario, del 25 gennaio 2020, reperibile nel sito [www.giustizia.sardegna.it](http://www.giustizia.sardegna.it), riferita specificatamente all'anno appena trascorso, emerge che sono stati iscritti 36 procedimenti per peculato, di cui 29 a carico di noti, 2 per concussione e 9 per corruzione (8 a carico di noti). *“Misure custodiali e interdittive sono state ottenute anche in un procedimento per concussione a carico del dirigente di un ufficio tecnico comunale accusato in concorso con un privato di avere indotto un imprenditore a pagare una rilevante somma di denaro per ottenere il rilascio di una concessione legittimamente e tempestivamente chiesta, di cui era stato artatamente rallentato l'iter amministrativo. (...) Di particolare rilievo il procedimento per peculato, frode in pubbliche forniture, favoreggiamento reale e altro, concernente il pagamento al costruttore del carcere di Uta di importi per circa 12 milioni di euro non corrispondenti ai lavori effettivamente realizzati e ai costi effettivamente sostenuti, le cui indagini, estremamente complesse per il numero e la vastità delle opere eseguite e per la grande mole di documenti, si sono concluse nel periodo in esame, con emissione del relativo avviso nei confronti dei 12 indagati. (...) Negli ultimi anni la Procura ha avviato numerose indagini che hanno riguardato la gestione della spesa pubblica in particolare nella duplice direzione delle illegittime appropriazioni di denaro pubblico da parte di pubblici amministratori e delle intese corruttive finalizzate alla erogazione di tangenti da parte di soggetti privati, quale remunerazione dell'accesso di costoro, favorito dal pubblico funzionario, a prestazioni, in alcuni casi non dovute. Quanto al primo profilo, alcune delle numerose indagini avviate dalla Procura sono ormai approdate alla fase del giudizio.”*

Dai dati analizzati e dai fattori considerati emerge la necessità per la Camera di commercio di Oristano di confermare, tra le misure di prevenzione della corruzione, il controllo sulla erogazione dei contributi camerali alle attività imprenditoriali, con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti e alla rendicontazione delle spese sostenute, il controllo sui rimborsi delle spese sostenute per le missioni dei dipendenti e dei componenti dell'organo di indirizzo politico, e ogni strumento preventivo utile al monitoraggio delle gare d'appalto, anche se il ricorso al mercato elettronico e alle convenzioni Consip hanno sensibilmente ridotto il numero di procedure camerali a evidenza pubblica.

Inoltre, appare necessario per la Camera perseguire, quale strumento finalizzato alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, la semplificazione procedimentale e organizzativa degli uffici, attesi i rischi connessi all'eccesso di norme particolareggiate e al rispetto di procedure articolate e complesse.

### **2.3 Analisi del contesto interno**

Come affermato dall'ANAC nel Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017, pubblicato in data 16 dicembre 2015: *“L'analisi del contesto “interno” è il secondo elemento che definisce l'ambiente specifico entro cui deve essere sviluppata la valutazione dei rischi di corruzione e la successiva adozione di misure preventive.”*

La Camera di Commercio di Oristano è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo.

A tal fine, è dotata di potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria ed esplica attività di osservazione, regolazione, promozione e tutela del mercato.

Essa può esercitare, oltre alle funzioni espressamente attribuite dalla legge, tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese.

La Camera di Commercio nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia provinciale, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà valorizzando la realizzazione di servizi da parte delle associazioni imprenditoriali.

La Camera di Commercio è chiamata, pertanto, a promuovere, regolare e tutelare l'interesse generale del sistema delle imprese, di cui è espressione, secondo un modello operativo che si ispira alla prossimità rispetto alla propria utenza, principalmente di natura imprenditoriale, teso a garantire servizi e risposte efficaci, tempestive e di qualità, coerenti con i bisogni della stessa.

Una più ampia ed esaustiva descrizione delle funzioni camerali è contenuta negli approfondimenti pubblicati nel sito istituzionale camerale.

### **2.3.1 Assetto istituzionale**

Gli organi della Camera di Commercio di Oristano sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta al proprio interno e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio è composto da 23 membri, 20 dei quali in rappresentanza delle associazioni di categoria imprenditoriali maggiormente rappresentative (Agricoltura, Artigianato, Assicurazioni e servizi alle Imprese, Commercio, Credito, l'Industria, Trasporti e Spedizioni, Turismo, Pesca), 2 in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori, e 1 in rappresentanza dei liberi professionisti.

Il Consiglio camerale attualmente in carica, insediatosi in data 20 settembre 2016, è stato nominato con i decreti del Presidente della Regione Sardegna n. 46 dell'11 agosto 2016 e n. 14 del 19 febbraio 2018.

La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale e dai dirigenti.

Per ulteriori approfondimenti, si segnalano i link del sito istituzionale [www.or.camcom.gov.it](http://www.or.camcom.gov.it), sezione "Amministrazione trasparente" che riportano le informazioni in maniera dettagliata:

*Disposizioni Generali - Atti generali:*

<https://www.or.camcom.it/Camera/OperazioneTrasparenza/DisposizioniGenerali/Attigenerali.html>

*Organizzazione - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo:*

<https://www.or.camcom.it/Camera/OperazioneTrasparenza/Organizzazione/TitolariDincarichiPoliticiAmministrazioneDirezioneGoverno.html>


Gli organi camerali sono affiancati dall'Organismo Indipendente di valutazione (OIV) che a norma dell'art. 1, comma 8 bis, L. 190/2012, introdotto dall'art. 41 del decreto FOIA, verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano

coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

### 2.3.2 Assetto organizzativo

Al fine di elevare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione amministrativa, la macrostruttura organizzativa della Camera di commercio di Oristano è stata ridefinita con i seguenti provvedimenti: deliberazione della Giunta camerale n. 13 del 19 marzo 2018, determinazione d'urgenza del Presidente n. 2 del 29 giugno 2018, ratificata dalla Giunta con deliberazione n. 33 del 23 luglio 2018, con differimento della data di entrata in vigore, originariamente prevista per il 1° luglio 2018; determinazione d'urgenza del Presidente n.1 del 27 maggio 2019, ratificata con deliberazione di Giunta n. 17 dell'8 luglio 2019, con definizione della data di entrata in vigore della macrostruttura per il 1° giugno 2019.

La predetta macrostruttura è stata poi attuata dal Segretario Generale, con Disposizione Generale n. 2 del 2 luglio 2019, ed è rispecchiata nell'organigramma appresso riportato.



Alla data del 31 dicembre 2019, il personale della Camera di Commercio di Oristano risulta pari a 16 unità, senza considerare il Segretario Generale, così suddivise:

	Uomini	Donne
Segretario Generale	1 <i>in condivisione con la CCIAA di Cagliari</i>	-
Dirigenti	-	-
Categoria D	0	3
Categoria C	3	7
Categoria B	2	-
Categoria A	1	-

per un totale di 6 uomini e 10 donne, di cui n. 2 risorse in part time, più n. 1 risorsa in somministrazione.

Ulteriori approfondimenti sull'assetto organizzativo sono contenuti nella sezione *Amministrazione trasparente – Personale*.

Le attività camerali sono svolte nelle sedi sotto riportate:

sede centrale: Via Carducci 23/25 – 09170, Oristano;


sedi decentrate: Via Carducci 7/a – 09170, Oristano;

Via Pauli Figu – 09096, Santa Giusta.

Gli orari di apertura al pubblico per gli sportelli camerali e l'URP sono pubblicati nel sito istituzionale, alla pagina <http://www.or.camcom.it/Camera/Sedi/index.html>

### 2.3.3 Soggetti coinvolti nella prevenzione

A integrazione del sopra delineato quadro rappresentativo del contesto interno della Camera di Commercio di Oristano, si evidenziano i soggetti che, nell'ente, unitamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, hanno il dovere di operare correttamente in tema d'integrità e di rispettare il dettato normativo, efficacemente sintetizzata nella seguente illustrazione:



Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPCT, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Rinviando al paragrafo 1.3, specificamente dedicato al RPCT, per l'individuazione dei suoi specifici compiti connessi alla posizione di rilievo che tale figura svolge nel sistema di gestione del rischio corruttivo, con particolare riferimento al suo importante ruolo di coordinamento dell'intero processo come sopra evidenziato, si specificano di seguito, a integrazione del medesimo paragrafo 1.3, il contributo attivo che deve essere garantito e i compiti che devono essere svolti da ciascuno degli altri attori all'interno dell'organizzazione, allo scopo di sottolineare e ribadire che il ruolo principale assegnato al RPCT non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al riguardo la Camera di commercio di Oristano ritiene di poter aderire integralmente, anche se integrandole opportunamente, alle indicazioni fornite sul punto dal PNA 2019 (Allegato 1, pp. 8-9), in base alle quali:

1) l'organo di indirizzo deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni a esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale;

2) i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT;

3) l'Organismo Indipendente di Valutazione deve:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

Inoltre, l'Organismo di Valutazione svolge le funzioni proprie in tema di *accountability* e trasparenza, rinnovate dal legislatore con l'introduzione del comma 8 bis nell'articolo unico della legge anticorruzione (L. 190/2012) a opera del decreto FOIA (art. 41), come già esposte nel precedente paragrafo 2.3.1, e svolge una specifica funzione in tema di codice di comportamento, atteso che ai sensi dell'art. 54 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 deve rilasciare un parere obbligatorio sullo stesso e, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, è tenuto a supervisionare sulla sua applicazione, con particolare attenzione al dirigente di vertice in relazione alla formulazione della proposta per la sua valutazione annuale, secondo anche quanto indicato nella delibera ANAC n. 75/2013.

4) i dipendenti e i collaboratori dell'ente devono:

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT;
- fornire tempestivamente al RPCT i dati rilevanti di cui sono a disposizione, utili ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio;
- osservare il PTPCT e il Codice di comportamento;
- segnalare le situazioni di illecito, tutelati dagli opportuni strumenti di garanzia.

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del codice di comportamento dell'amministrazione.

La figura di primo piano del Responsabile della prevenzione può essere coadiuvata da una rete di soggetti Referenti per la prevenzione, individuati dal RPCT e nominati, con propria disposizione organizzativa nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro, dal Segretario Generale, che in tal caso informa la Giunta affinché esprima il suo gradimento. I Referenti possono essere nominati dalla stessa Giunta camerale, tenuto conto delle esigenze espresse dal Responsabile della prevenzione che li individua, o da particolari situazioni che ne suggeriscano l'opportunità.

L'assunzione di incarico di Dirigente o Responsabile di Posizione Organizzativa comporta di per sé, pur in assenza di apposita nomina, anche l'assunzione del ruolo di Referente per la prevenzione, con tutti i conseguenti obblighi informativi.

Dal punto di vista più operativo, l'attività di *risk management*, meglio dettagliata in seguito, è promossa e sviluppata dal Segretario Generale, indipendentemente dal fatto che egli sia il Responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero abbia delegato tale funzione ad altro dirigente per motivate esigenze organizzative. Il Segretario generale in ogni caso deve:

- assicurare la piena funzionalità dell'organismo di valutazione (OIV), del RPCT e degli eventuali auditor esterni;
- assicurare i collegamenti informativi e funzionali tra organi interni di controllo e organi di indirizzo;
- proporre agli organi di indirizzo e attuare ogni iniziativa, anche esterna, tesa a diffondere la cultura dell'integrità e della trasparenza e della legalità.

#### 2.3.4 Attività istituzionali e mappatura dei processi

Le funzioni della Camera di commercio si esplicano attraverso le seguenti attività:

- attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa;
- attività promozionali: sostegno alle imprese e allo sviluppo dell'economia locale;
- attività di monitoraggio, studio, analisi dei dati sull'economia locale: fornire un'informazione necessaria a una migliore conoscenza della realtà socio-economica da parte delle imprese e per le imprese;
- attività di regolazione del mercato: promuovere e aumentare la trasparenza, la certezza e l'equità delle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini.

Le attività camerali sono principalmente autofinanziate mediante: il diritto annuale pagato dalle imprese per l'iscrizione al Registro Imprese; i diritti di segreteria pagati per le certificazioni e le iscrizioni ad albi, registri e ruoli; i proventi derivanti dalla gestione di attività e prestazione servizi; i contributi dello Stato o della Regione previsti in relazione alle funzioni delegate alle Camere.

Inoltre, ogni anno, la Camera di commercio di Oristano contempla, nella Relazione Previsionale e Programmatica, specifici obiettivi strategici che si traducono poi in obiettivi operativi, tendenzialmente annuali, declinati nel Piano Performance, per il cui raggiungimento la struttura amministrativa deve attuare specifiche attività amministrative da compiere secondo precise tempistiche.

Il presente Piano integra trasversalmente il Piano Performance, in quanto le misure da attuare e le attività da svolgere previste nel presente Piano sono automaticamente inserite nel Piano della Performance 2020 come obiettivi generali assegnati alle strutture camerali, e in quanto col presente Piano la Camera di commercio di Oristano impone a tutte le articolazioni organizzative la promozione di sempre maggiori livelli di attenzione

verso atti e comportamenti illegittimi, considerato che talvolta essi rappresentano lo stadio iniziale dei fenomeni corruttivi.

Il presente Piano impone, altresì, in via trasversale, l'innalzamento del livello di trasparenza da raggiungere per ogni processo o procedimento avviato, favorendo la formazione del personale nella materia e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

A tal fine, la Camera procede a effettuare e aggiornare la mappatura dei processi che rappresenta *“l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno.”* ((PNA 2019, Allegato 1, p.13)

Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo che caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni. Infatti, il concetto di processo è più ampio ed è uno degli elementi fondamentali della gestione del rischio. Tuttavia i due concetti non sono tra loro incompatibili e anche la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi.

Nel procedere alla mappatura in questione, la Camera di commercio ha tenuto nello sfondo, quale favorevole piano di riferimento sul quale radicare il proprio autonomo censimento, e per uniformità al sistema camerale, come per le precedenti annualità, la mappatura elaborata da Unioncamere, seppur adeguatamente rivista e adattata alla specificità della Camera di commercio di Oristano.

In particolare, la mappatura allegata al presente Piano, per farne parte integrante e sostanziale come **ALLEGATO 1 a/b – MAPPATURA DEI PROCESSI**, evidenzia i procedimenti di specifica competenza della Camera di Commercio di Oristano, nell'ambito della più ampia e generale mappatura elaborata da Unioncamere.

Con il presente Piano si individua l'obiettivo di raggiungere sempre più elevati livelli di dettaglio nella descrizione delle fasi dei procedimenti e dei processi di competenza della Camera di commercio di Oristano, e l'obiettivo di definire e rendere la mappatura sempre più esaustiva e completa.

La mappatura, infatti, è attività propedeutica rispetto alla valutazione del rischio in quanto grazie alla mappatura è possibile individuare le cosiddette “aree di rischio”.

Dal livello di approfondimento della mappatura di tutti i processi dipende la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o sull'ente: una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.

L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi, invece, costituisce un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

### 3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come ben spiegato nel PNA 2019, “*la valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).*”

*La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione.*” (Allegato 1, p. 28)

Una valutazione del rischio (o *risk assessment*) condotta seguendo una metodologia appropriata consente di definire e applicare misure di prevenzione secondo una logica di efficienza ed efficacia organizzativa, ossia individuando le aree più esposte e intervenendo su esse in maniera mirata.

Il presente Piano combina la metodologia di *risk assessment* già seguita nei precedenti piani, ossia quella elaborata da Unioncamere che risponde puntualmente ai criteri di adeguatezza elaborati dall’ANAC, con la nuova metodologia del PNA 2019 per una sua attivazione graduale.

#### 3.1 Identificazione del rischio

Al fine di individuare le attività maggiormente esposte al rischio corruzione, la Camera di commercio di Oristano ha scelto di utilizzare la “Mappatura dei processi”, come già sopra descritta.

Essa, infatti, costituisce il punto di partenza per comprendere, per ciascun processo, sino a che livello di approfondimento analitico si debba giungere per valutare il rischio di corruzione: se a livello minimo della singola azione o, piuttosto, risultando ciò ridondante, se a livello superiore delle fasi procedurali riassuntive e riaggregative di più azioni.

##### 3.1.1 Aree di Rischio Generali per tutte le Amministrazioni

Il PNA 2019 (Allegato 1, pp. 22-23) individua le seguenti Aree di Rischio Generali

Aree di rischio	Riferimento
Area 1 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Area 2 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Area 3 - Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
Area 4 - Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
Area 5 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA

### 3.1.2 Aree di Rischio Specifiche per la Camera di commercio di Oristano

Le Aree di Rischio Specifiche non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle Generali, ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti.

<b>ELENCO AREE DI RISCHIO SPECIFICHE - PROCESSI/ATTIVITÀ SOGGETTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE RAPPORTATE ALLE AREE GENERALI</b> <i>(tra parentesi è riportato il codice della mappatura Unioncamere laddove esistente)</i>
<b>A) Area: acquisizione e progressione del personale – Area generale 4</b>
A.1 (B1.1.1.1) Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni di carriera verticali
A.2 (B1.1.3.5) Progressioni di carriera economiche
A.3 (B1.1.1.3) Conferimento di incarichi di collaborazione
A.4 (B1.1.1.3) Contratti di somministrazione lavoro
A.5 (B1.1.2.1) Attivazione di distacchi di personale
A.6 (B1.1.2.1) Attivazione di procedure di mobilità
<b>B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture – Area generale 3</b>
B.1 (B2.1.1.2 e B.2.1.1.3) Definizione dell'oggetto dell'affidamento
B.2 (B2.1.1.2 e B.2.1.1.3) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
B.3 (B2.1.1.1) Requisiti di qualificazione
B.4 (B2.1.1.1) Requisiti di aggiudicazione
B.5 (B2.1.1.1) Valutazione delle offerte
B.6 (B2.1.1.1) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
B.7 (B2.1.1.5) Procedure negoziate
B.8 (B2.1.1.5) Affidamenti diretti
B.9 (B2.1.1.5) Revoca del bando
B.10 (B2.1.1.5) Redazione del cronoprogramma
B.11 (B2.1.1.4) Varianti in corso di esecuzione del contratto
B.12 (B2.1.1.4) Subappalto
B.13 (B2.1.1.4) Verifiche corretta esecuzione del contratto e collaudi
B.14 (B2.1.1.4) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
<b>C) Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato – Area generale 1</b>
<i>Registro Imprese e altri Albi e ruoli</i>
C.1 (C1.1.1.1) Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA
C.2 (C1.1.7.2) Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA
C.3 (C1.1.7.2) Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA
C.4 (C1.1.7.1) Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)
C.5 (C1.1.1.2) Deposito bilanci ed elenco soci
C.6 (C1.1.1.1) Attività di sportello (front office)
C.7 (C1.1.2.2) Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli
<i>Regolazione e tutela del mercato</i>
C.8 (C2.6.1.1) Gestione istanze di cancellazione protesti
C.9 (C2.6.2.1) Pubblicazioni elenchi protesti



C.10 (C2.10.1.1) Gestione domande brevetti e marchi
C.11 (C2.10.2.1) Rilascio attestati brevetti e marchi
<b>D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato – Area generale 2</b>
D.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
D.2 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico
<b>E) Area: Sorveglianza e controlli – Area generale 6</b>
E.1 (C 2.5.2.1 e 2.5.2.2) Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale: controlli casuali su strumenti in servizio e gestione controlli in contraddittorio su strumenti in servizio
E.2 (C2.3.2.1) Sicurezza e conformità prodotti
E.3 (C2.2.3.1) Manifestazioni a premio
E.4 (C2.4.1.1 e C2.4.1.2) Sanzioni amministrative ex L. 689/81
E.5 (C2.4.1.3) Gestione ruoli sanzioni amministrative
<b>F) Area: Risoluzione delle controversie</b>
F.1 (C2.7.2.1 - C2.7.2.2 - C2.7.2.3 - C2.7.2.4) Gestione mediazione e conciliazioni
F.2 (C2.7.1.1) Gestione arbitrati

### 3.2 Identificazione degli eventi rischiosi

La Camera di commercio di Oristano, nell'**ALLEGATO 2 – EVENTI RISCHIOSI**, che fa parte integrante e sostanziale del presente Piano, procede all'identificazione degli eventi rischiosi con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Considerato che tale fase del ciclo anticorruttivo è particolarmente cruciale poiché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione, la Camera identifica i rischi includendovi tutti gli eventi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

Il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi è rappresentato dal processo. Infatti, non appare opportuno adottare come unità minima di analisi le Aree di Rischio Generali in quanto esse costituiscono una categoria eccessivamente sintetica e poco funzionale allo scopo. In una logica di miglioramento continuo, al contrario, la Camera di commercio di Oristano si pone l'obiettivo di passare dal livello minimo di analisi (per processo) al livello via via più dettagliato (per attività).

Per ogni processo rilevato nella mappatura, come aggregato nelle rispettive Aree di Rischio Specifiche, dunque, sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi anche solo ipoteticamente presso la Camera di commercio di Oristano.

Concorrono all'individuazione degli eventi rischiosi, insieme alla mappatura dei processi, le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici; incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali; aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessità organizzativa.

### 3.3 Analisi del rischio

Una volta individuati i potenziali eventi di rischio corruttivo contro i quali si può imbattere la Camera di commercio di Oristano, si è proceduto, come richiesto dal PNA 2019 (Allegato 1, p. 31) ad analizzare, i cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, che non si identificano necessariamente con la causa da cui scaturisce l'evento, ma piuttosto con gli elementi del contesto in cui l'ente opera che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Inoltre, si è anche proceduto a stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. Il tutto allo scopo di individuare le misure specifiche e più efficaci di trattamento, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi, e allo scopo di individuare altresì le attività dei procedimenti/processi su cui concentrare maggiormente l'attenzione.

Considerate le forme di controllo sia istituzionali che diffuse presenti presso la Camera di commercio di Oristano, queste ultime frutto della intensa attività di sensibilizzazione che l'ente ha sempre esercitato verso i dipendenti con diffusione della cultura della legalità, aspetto che ha consentito anche elevati livelli di trasparenza, si individua, come principale fattore che potrebbe favorire la corruzione, la eccessiva regolamentazione e complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, posto che annualmente l'ente attua anche una adeguata e ragionata rotazione e assicura la specifica formazione dei suoi dipendenti, avendo anche ormai raggiunto, rispetto agli anni precedenti, elevati livelli di separazione tra politica e amministrazione.

La Camera di commercio di Oristano prende atto che il PNA 2019 considera fattori abilitanti del rischio corruttivo i seguenti fenomeni:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Pertanto, la Camera di commercio vigila affinché che essi non si manifestino al suo interno.

Per valutare il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi, la Camera di commercio di Oristano, secondo un criterio generale di prudenza e al fine di evitare una sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione, ha optato per un approccio qualitativo, in luogo di quello quantitativo sinora adottato in base alle previsioni dell'allegato 5 del PNA 2013, ormai superato.

In fase di prima applicazione del PNA 2019 e in attesa degli approfondimenti e delle linee uniformi che impartirà Unioncamere, la Camera di Oristano ha deciso di operare gradualmente il passaggio dall'approccio valutativo quantitativo a quello qualitativo e prudenzialmente ha preferito non elaborare in autonomia propri criteri valutativi ma di aderire a tutti quelli per ora proposti dalla stessa ANAC nel PNA 2019 (Allegato 1, p. 34), facendoli propri comunque in modo ragionato.

Nel processo valutativo, quindi, si sono definiti in via preliminare i seguenti sei criteri o "*indicatori di stima del livello di rischio*":

- 1) grado di livello di interesse dei destinatari del processo in relazione alla presenza o meno di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici – la presenza determina un incremento del rischio;
- 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato;
- 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- 4) opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- 6) grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa a una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Con riguardo alla rilevazione dei dati e delle informazioni, in fase di prima applicazione del PNA 2019, si evidenzia che il RPCT, essendo l'unico dirigente di un'amministrazione di ridotte dimensioni e dunque punto di riferimento per tutti i collaboratori delle articolazioni dell'ente, ha potuto ricoprire il ruolo di osservatore e collettore privilegiato, ciò che ha consentito di attuare l'intento di sveltire le procedure di adozione del PTPCT.

A partire dal PTPCT 2021-2023 la rilevazione dei dati avrà inizio dal mese di ottobre con il coinvolgimento dei Dirigenti (qualora presenti), delle Posizioni Organizzative, dei Referenti (ove nominati), e comunque di tutti i soggetti già inclusi nella procedura di adozione secondo le previsioni del precedente paragrafo 2.1.

Una volta individuati i dati da valutare, il RPCT ha formulato un giudizio sintetico, adeguatamente motivato, misurando, per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso), in base ai diversi potenziali eventi rischiosi attribuibili tra quelli censiti nell'ALLEGATO 2, ognuno dei criteri illustrati in precedenza, secondo una scala di misurazione ordinale di: alto, medio, basso.

Il valore complessivo del livello di esposizione al rischio è scaturito anche dall'applicazione delle seguenti indicazioni fornite dal PNA 2019:

*“- nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;*

*- è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unità oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. Anche in questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessiva al rischio dell'unità oggetto di analisi.”*

La Camera di commercio di Oristano adotta, ai fini di cui sopra, il seguente **Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio**.



<b>Processo/attività/fase o evento rischioso</b>					
<b>RISCHI CORRUTTIVI</b>					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
<b>Indicatore 1</b>	<b>Indicatore 2</b>	<b>Indicatore 3</b>	<b>Indicatore 4</b>	<b>Indicatore 5</b>	<b>Indicatore 6</b>
<b>interesse dei destinatari</b>	<b>discrezionalità</b>	<b>precedenti eventi</b>	<b>opacità processo</b>	<b>collaborazione al PTPCT</b>	<b>attuazione misure</b>
grado di livello di interesse dei destinatari del processo in relazione alla presenza o meno di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici  (la presenza determina un incremento del rischio)	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA  (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  (se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi)	opacità del processo decisionale  (l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio)	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano  (la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità)	grado di attuazione delle misure di trattamento  (l'attuazione di misure di trattamento si associa a una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi)
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto – medio – basso	alto – medio – basso	alto – medio – basso	alto – medio – basso	alto – medio – basso	alto – medio – basso
<b>Giudizio Sintetico complessivo</b>					
alto – medio - basso					
<b>dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata</b>					
<i>(in sede di prima applicazione si può tenere conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere)</i>					

Le schede di valutazione dei singoli processi sono allegate al presente Piano, per farne parte integrante e sostanziale, nell'**ALLEGATO 3 – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO**.

A conclusione del processo valutativo del rischio, come scansionato nelle quattro fasi sopra descritte:

- a) scelta dell'approccio valutativo,
- b) individuazione dei criteri di valutazione,
- c) rilevazione dei dati e delle informazioni,
- d) formulazione di un giudizio sintetico, adeguatamente motivato,

si è dunque proceduto a compilare il Registro del Rischio, allegato al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale, nell'**ALLEGATO 4 - REGISTRO DEL RISCHIO**, già comprensivo delle corrispondenti misure di prevenzione.

### **3.4 Ponderazione del rischio**

In base alle risultanze della precedente fase si è proceduto alla ponderazione del rischio per stabilire:

- le misure da adottare per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

La ponderazione del rischio ha portato alla decisione di non sottoporre a ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti, come consentito dal PNA 2019 (Allegato 1, p. 5 e p 37), evitando l'appesantimento dell'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli anche in un'ottica di consolidamento e stabilizzazione, atteso che appare necessario razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorarne la finalizzazione rispetto agli obiettivi.

Per quanto riguarda la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostazione delle azioni la Camera di commercio di Oristano tiene conto del livello di esposizione al rischio e procede in ordine decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata per arrivare, progressivamente, al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

## 4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta a individuare le misure di prevenzione del rischio corruttivo, e si sostanzia nel progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali per neutralizzare il rischio corruttivo e il suo fattore abilitante o ridurne il verificarsi, nel prevedere scadenze ragionevoli di attuazione, e nel progettare il miglioramento dei livelli di attuazione o il mantenimento di misure già completamente attuate.

Il PNA 2019 sottolinea efficacemente che *“l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT”*. (Allegato 1, p. 38)

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

### 4.1. Identificazione delle misure

Le misure di prevenzione si distinguono in generali e specifiche.

*“Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici”*. (PNA 2019 - Allegato 1, p. 38)

Le principali misure di contrasto alla corruzione che possono essere individuate sia come generali che specifiche risultano essere:

- controllo (specie sulla erogazione dei contributi camerali alle attività imprenditoriali, con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti e alla rendicontazione delle spese sostenute; sui rimborsi delle spese sostenute per le missioni dei dipendenti e dei componenti dell'organo di indirizzo politico; sulle fasi delle gare d'appalto; sull'esecuzione dei contratti pubblici);
- trasparenza;
- definizione e promozione di standard etici mediante adozione di codici di comportamento e i patti di integrità;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione mirata volta ad assicurare la conoscenza delle regole di comportamento;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione del personale;
- segnalazione e tutela del dipendente che la effettua (c.d. *whistleblower*);
- disciplina del conflitto di interessi e astensione in caso di sua sussistenza;
- corretta gestione dell'accesso civico;
- disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali;
- disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. *pantouflage*);
- incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali;
- disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage*);

- disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.;
- informatizzazione dei processi;
- monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali.

Le misure di prevenzione della Camera di commercio di Oristano sono individuate nell'**ALLEGATO 5 – MISURE DI PREVENZIONE** che fa parte integrante e sostanziale del presente Piano.

La Camera di commercio di Oristano, già con i precedenti PTPCT ha proceduto a descrivere con accuratezza le misure individuate, in linea con l'attuale PNA 2019 che richiede che *“la misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio”* (Allegato 1, p. 41).

La Camera di commercio di Oristano si pone, comunque, come obiettivo quello di migliorare tale descrizione in vista del successivo PTPCT 2021-2023, considerato che in fase di prima applicazione del PNA 2019 e in attesa degli approfondimenti e delle linee uniformi che impartirà Unioncamere, appare opportuno operare gradualmente.

#### **4.2 Programmazione delle misure**

Gran parte delle misure individuate dalla Camera di commercio di Oristano sono operative e già attuate.

Per quanto attiene, pertanto, alla programmazione si precisa che essa si incentra in primo luogo sul miglioramento del livello di attuazione o sul mantenimento di misure completamente già attuate.

Sul piano operativo la programmazione delle misure riferita all'attuazione di nuove eventuali misure si sviluppa secondo i seguenti passaggi:

- 1) *individuazione delle fasi di attuazione*: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presupponga il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè indicare i vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- 2) *tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi*: la misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo per consentire ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- 3) *individuare le responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola)*: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- 4) *individuare gli indicatori di monitoraggio e valori attesi*: ciò consente di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

La Camera di commercio di Oristano aderisce dunque a quanto espresso nel PNA 2019 laddove *“si ricorda che un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.”* (Allegato 1, p. 38)

## 5. MONITORAGGIO SULL'EFFICACIA DEL PTPCT E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Al fine di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPCT.

La gestione del rischio infatti si completa con la successiva azione di monitoraggio.

Il monitoraggio interno sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza viene svolto secondo le seguenti modalità:

- la responsabilità del monitoraggio generale è assegnata al RPCT, responsabile della individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione e aggiornamento del Piano Triennale, coadiuvato dalle P.O. Responsali di servizio (stante l'assenza di Dirigenti) per le strutture di rispettiva competenza e da eventuali Referenti individuati con disposizione organizzativa;
- il monitoraggio è continuo, con relazione finale annuale del RPCT, sulla base dello schema predisposto dall'ANAC annualmente trasmessa all'OIV e all'organo di indirizzo politico.

Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. L'attività di monitoraggio è oggetto di apposito flusso informativo costante da parte dei dirigenti verso il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che può sempre chiedere ai dirigenti di effettuare delle verifiche a campione.

Inoltre, la Camera ha, comunque, già in essere una strategia integrata offline-online per l'ascolto degli stakeholder.

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:

- Off-line: contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori; attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari; Giornate della Trasparenza e dell'Integrità.
- On-line: pubblicazione indirizzo mail [enrico.massidda@or.camcom.it](mailto:enrico.massidda@or.camcom.it) in uso esclusivo al RPCT che assicura la tutela degli autori delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/collaboratori o soggetti esterni.

Il monitoraggio costante riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

E' obiettivo della Camera di commercio di Oristano, per dare attuazione alla direttiva impartita in tal senso dal PNA 2019 (p.21), adottare in vista del PTPCT 2021-2023, un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente "l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Il monitoraggio relativo alle misure deve essere distinto in monitoraggio sull'attuazione e in valutazione dell'efficacia delle misure.

Nel monitoraggio sull'attuazione delle misure deve essere prestata particolare attenzione alla individuazione di indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

A tal fine, secondo le indicazioni fornite dal PNA 2019 (Allegato 1, p. 44), si riportano gli indicatori di monitoraggio per tipologia di misura adottata.

Tali indicatori sono di semplice verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento), o quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche) o qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).

<b>Tipologia di misura</b>	<b>Indicatori</b>
controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc
trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
definizione e promozione di standard etici mediante adozione di codici di comportamento e i patti di integrità	numero di incontri o comunicazioni effettuate
<p>regolamentazione:</p> <p>disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali</p> <p>disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. <i>pantouflage</i>)</p> <p>disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. <i>pantouflage</i>)</p> <p>disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.</p> <p>incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali</p>	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi



formazione mirata volta ad assicurare la conoscenza delle regole di comportamento	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati;  risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
rotazione del personale	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
segnalazione e tutela del dipendente che la effettua (c.d. whistleblower)	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
disciplina del conflitto di interessi e astensione in caso di sua sussistenza	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
corretta gestione dell'accesso civico	verifica registrazione nel Registro degli accessi (essendo l'ultimo atto del procedimento)
informatizzazione dei processi	numero dei processi informatizzati sul totale del numero dei processi
rispetto dei tempi medi procedimentali	numero dei procedimenti per i quali non si è rispettato il termine

Il sistema di monitoraggio della Camera di commercio di Oristano è articolato su due livelli, di cui il primo livello è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT.

Il monitoraggio di primo livello è attuato in autovalutazione da parte dei Referenti (se nominati) o dai Responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello è chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

Nelle aree a più alto rischio il monitoraggio è svolto dal RPCT coadiuvato dall'OIV, in quanto totalmente indipendenti rispetto all'attività da verificare.

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare, con attività adeguatamente documentata, l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

E' obiettivo della Camera di commercio di Oristano adottare, a partire dal Piano 2021-2023, un Piano di Monitoraggio Annuale, per pianificare l'attività di monitoraggio del RPCT.

Il predetto Piano dovrà indicare:

- 1) i processi/attività oggetto del monitoraggio, con priorità dei processi maggiormente a rischio sui quali dunque concentrare l'azione, fatte salve le attività di monitoraggio non pianificate che dovranno comunque essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del *whistleblowing* o con altre modalità;
- 2) le periodicità delle verifiche, con previsione di una cadenza almeno annuale;
- 3) le modalità di svolgimento della verifica, con particolare riferimento agli strumenti volti ad accertare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta;

L'attività di monitoraggio è svolta in via sperimentale per l'anno 2020 attraverso la nuova Piattaforma recentemente messa a punto da ANAC alla quale il RPCT è già accreditato.

L'utilizzo della piattaforma, attraverso l'inserimento delle informazioni richieste, consentirà, selezionando l'apposita funzione, di scaricare un documento di sintesi che costituisce la base per la redazione della relazione annuale del RPCT. (PNA 2019 - Allegato 1, pp. 48-49)

## 6. TRASPARENZA E INTEGRITA'

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale e una misura di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- a. la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- b. la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso;
- c. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- d. la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici con incarichi retribuiti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato;

La trasparenza, dunque, assurge a strumento di monitoraggio civico dell’azione amministrativa, come affermato dall’ANAC nel Report “*La corruzione in Italia (2016-2019)*” del 17 ottobre 2019.

La Camera si impegna, quindi, anche per il triennio 2020-2022, a rispettare le linee guida ANAC recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, approvate con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, tenendo conto della nota Unioncamere del 28 novembre 2017 che fornisce univoche chiavi di lettura e conseguenti adeguamenti operativi in merito agli obblighi di pubblicazione delle informazioni riguardanti i consiglieri camerali, ex art. 14 del decreto, a seguito della intervenuta gratuità dell’incarico, indicando che vanno rimosse dal sito le dichiarazioni patrimoniali e le successive variazioni rese nel corso dell’incarico, nonché le dichiarazioni dei redditi.

Nel rispetto dell’art. 10 del decreto 33/2013 come modificato dal decreto FOIA la cui finalità è la responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza, si riportano nell’**ALLEGATO 6** gli obblighi di pubblicazione assegnati alle singole strutture.

Ciascun Responsabile/Referente è responsabile di ogni singola attività volta al rispetto degli obblighi di trasparenza assegnati e di quelli che dovessero sopravvenire per le materie di propria competenza in base a futuri interventi normativi.

In adempimento delle predette specifiche responsabilità, ciascun Responsabile/Referente ha il dovere di curare i contenuti delle informazioni da pubblicare e di rispettare i termini di pubblicazione, e, laddove richiesto, ha il dovere di garantire, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs.vo 33/2013, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RPCT si avvale della Segreteria e del Servizio Affari Generali, che assicurano la pubblicazione dei documenti relativi agli uffici di segreteria e degli affari generali e di coadiuvare e supportare i Responsabili, affinché siano messi nelle condizioni di poter assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicare quanto di loro competenza. La Segreteria vigila, a norma del citato art. 43 del D. Lgs. 33/2013, sul corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione e del rispetto da parte dei Responsabili/Referenti dei doveri assegnati, il cui inadempimento costituisce causa di responsabilità disciplinare e di applicazione di sanzioni amministrative, e, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 *“elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione”* ed è comunque valutato *“ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

I nominativi dei referenti sono individuati dal Segretario Generale – RPCT, con apposite disposizioni organizzative. I responsabili degli obblighi di pubblicazione specificamente assegnati, ossia responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono riportati  
Gli obblighi di trasparenza comportano:

- in capo all'amministrazione, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'Allegato A del decreto 33/2013, poi aggiornato dalla Linee Guida ANAC del 28 dicembre 2016, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;
- in capo ai cittadini, il diritto (di chiunque) di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La Camera di Oristano nell'adempimento dei vigenti obblighi di pubblicazione ha adottato criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione per assicurare la qualità della trasparenza come richiesto dal PNA 2019 a garanzia della sua effettività.

La Camera di Oristano, infatti, ha provveduto a predisporre sulla *home page* del proprio sito istituzionale la sezione: «Amministrazione trasparente» (art. 9 d.lgs. n. 33 del 2013), all'interno della quale provvede a pubblicare le informazioni prescritte in modo organico e di facile consultazione.

Dalla Bussola della Trasparenza emerge che nella predetta sezione del sito camerale risultano attivate, con i relativi link, il 99% delle pagine richieste dal decreto 33/2013. Tale dato si coniuga con un'attenta cura dei contenuti pubblicati che sono frequentemente aggiornati, come risulta dalla regolare pubblicazione della data di ultimo aggiornamento della pagina.

La Camera di commercio di Oristano si pone l'obiettivo di raggiungere, nel corso dell'anno 2020, la pubblicazione del 100% delle pagine richieste dal decreto 33/2013.

Il PNA 2018, confermato, per questo aspetto, dal PNA 2019, a seguito dell'applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, precisa meglio i rapporti tra la trasparenza e la tutela dei dati personali e la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

In particolare, si precisa che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Tuttavia, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il PNA 2019 richiama l'attenzione a rispettare, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 rubricato "*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*", la delibera n. 241/2017 e, per quanto riguarda i dati relativi ai dirigenti, la delibera n. 586/2019.

La Camera di commercio di Oristano si adegua a tale indicazione.

## **6.1 L'accesso civico.**

Gli obblighi di trasparenza impongono all'amministrazione di rispettare l'istituto dell'accesso civico regolato dal novellato art. 5 del d.lgs. 33/2013, che strumentalmente riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, in seguito alla modifica apportata con il d.lgs. 97/16, dispone, infatti, che: "*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*".

Inoltre, a opera della stessa modifica di cui sopra, è stato introdotto l'accesso civico generalizzato che riguarda i documenti e i dati detenuti da una pubblica amministrazione, per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione e che consentono di conoscere l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. In relazione allo stesso, il secondo comma dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 dispone che: "*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013".

Il legislatore del 2016 ha, dunque, disciplinato la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle p.a. e dagli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione dei documenti.

Anche le società pubbliche – nei limiti dell'art. 2bis – sono, dunque, tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito, sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte; l'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione.

All'accesso civico si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013, mediante applicazione delle Linee Guida di cui alla Delibera ANAC 1309/2016, valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata.

La Camera di commercio di Oristano prende atto che, con la conclusione del processo di accorpamento, si estenderà alla Camera di nuova costituzione il *Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico semplice e generalizzato ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dalla Camera di Commercio di Cagliari*, approvato con delibera del Consiglio della stessa Camera di Cagliari, n. 5 del 1° ottobre 2019, in esecuzione del quale il Segretario Generale, con la determinazione n. 26 del 5 febbraio 2020 ha poi approvato il *Tariffario delle spese da sostenere da parte del soggetto istante a titolo di rimborso per riproduzione atti e spedizione*, attuando la circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1/2019 che prevede che le amministrazioni devono preventivare il costo posto a carico del soggetto che avanza istanza di accesso (anche documentale).

Presso la Camera di commercio di Oristano l'accesso civico è considerato a tutti gli effetti una misura di prevenzione del rischio corruttivo ed è, dunque, obiettivo della Camera di commercio di Oristano assicurare la registrazione degli accessi esercitati almeno tramite un'attenta e vigile attività di protocollazione nell'apposito sistema informatico.